



Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS
Via San Giovanni Bosco, 3
21052 Busto Arsizio - Va

CONTRATTO DI INGRESSO

REPARTI Autorizzato e Accreditato UG 1 – UG 3

Rev. 19 del 16.06.2026

TRA

La Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS, Organizzazione non lucrativa di unità sociale, Delibera Regionale n° 38449 del 18 settembre 1998, con sede in Via San Giovanni Bosco n. 3, 21052 Busto Arsizio (Va), C.F. 81002690121 e P. IVA 01279730129, legalmente rappresentata dal Dott. Luigi Chierichetti, in qualità di Presidente del C.d.A. (in seguito "**Fondazione**")

E

Il/La Sig./Sig.ra nato/a
il residente
in Via n° C.F.
Codice Sanitario n° (in seguito "**Ospite**")

O

Il/La Sig./Sig.ra C.F.
nato/a il, residente a
in Via n°, e-mail
nominato/a con provvedimento del Tribunale di del che si allega
Tutore / Curatore / Amministratore di sostegno dell'Ospite Sig./Sig.ra
nato/a il
residente Via n°
C.F. Codice Sanitario n°

E

Il Sig./Sig.ra nato/a
il residente
in Via n° ... C.F. in qualità di dell'Ospite,
che ha espresso la volontà di assumere in via solidale con l'Ospite l'obbligazione di pagamento di tutti gli oneri economici derivanti dal contratto di ingresso (in seguito "**Terzo**").

La Fondazione, l'Ospite e il Terzo, nel prosieguo collettivamente le "**Parti**".

PREMESSE

- la Fondazione gestisce, nel rispetto degli standard organizzativi, gestionali e strutturali richiesti da Regione Lombardia, una Unità di Offerta classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), autorizzata e accreditata della Regione Lombardia destinata ad ospitare, in regime di lungo-degenza, persone fragili con un'età generalmente superiore ai 65 anni, con compromissione dell'autosufficienza;
 - in data è stata presentata domanda di ammissione in Fondazione dell'Ospite, corredata dalla documentazione necessaria per la verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'ingresso in struttura (Allegato 1);
 - l'interesse all'ingresso in struttura dell'Ospite è confermato anche a seguito di presa d'atto
 - (i) della tipologia e della qualità dei servizi offerti, diffusamente illustrati nella Carta dei Servizi (Allegato 2);
 - (ii) delle regole di condotta indicate nel Regolamento (Allegato 3);
 - la Fondazione, verificata la sussistenza dei requisiti per il ricovero e delle condizioni di bisogno normativamente previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), dichiara la disponibilità all'ingresso dell'Ospite, assicurando che la presa in carico avverrà secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale.
- Si rende quindi necessario stipulare un contratto che disciplini i rapporti tra le Parti (in seguito "**contratto**").

Ciò premesso

SI CONVIENE

Art.1 Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto.

Art.2 Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del Contratto l'erogazione, da parte della Fondazione, di prestazioni di natura socio sanitaria e assistenziale in regime residenziale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e di Regione Lombardia per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento, a fronte del versamento del corrispettivo da parte dell'Ospite e/o del Terzo, previsto nell'art. 6.

Art. 3 Durata e assegnazione del posto letto

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed è concluso a tempo indeterminato.

La data di sottoscrizione del contratto coincide con la data di ingresso in Fondazione, che avverrà previo versamento delle rette giornaliere relative al primo mese di durata contrattuale e di una quota a titolo di “Forfettizzazione dei Servizi nel Tempo”, come indicato nel successivo articolo 10.

La Fondazione in qualsiasi momento, per esigenze organizzative, gestionali, assistenziali o sanitarie, nonché qualora lo ritenga opportuno nell’interesse dell’Ospite, potrà disporre il trasferimento dell’Ospite in altro posto letto idoneo e di tipologia analoga, anche collocato in diverso nucleo/reparto, piano, padiglione o unità gestionale della struttura, dandone preventiva o, in caso di urgenza, tempestiva comunicazione all’Ospite e/o al Terzo.

Art. 4 Obblighi della Fondazione:

La Fondazione è tenuta:

- 1) ad erogare all’Ospite i servizi e le prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria residenziale, come previsti dalla normativa nazionale e regionale applicabile alle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) accreditate e come descritti nella Carta dei Servizi ciò nel rispetto degli effettivi bisogni dell’Ospite e favorendo il confronto continuo con i familiari, tenuto conto dell’organizzazione della Fondazione;
- 2) a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall’equipe multidisciplinare;
- 3) a redigere il fascicolo socio-sanitario nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti lo stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri, nel rispetto dei protocolli assistenziali della Fondazione;
- 4) a rilasciare, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, le certificazioni attestanti il pagamento delle rette e la loro quantificazione, per consentire la deducibilità fiscale;
- 5) a stipulare e mantenere, per tutta la durata del contratto, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile.

La Fondazione, ai sensi degli artt. 1783 - 1786 c.c., risponde:

- quando le cose dell’Ospite le sono state consegnate in custodia;

- quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

La Fondazione può esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato e controfirmato dall'Ospite e/o dal Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno e/o dal Terzo.

La Fondazione si impegna alla custodia e all'igiene dei presidi individuali quali: occhiali, protesi dentarie ed acustiche. In caso di smarrimento o distruzione, non imputabile a dolo o a colpa grave del personale della Fondazione, l'Ospite è tenuto alla sostituzione / riparazione a proprie spese.

Art. 5 Obblighi dell'Ospite, dell'Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore e del Terzo

L'Ospite, i suoi familiari, l'Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore e il Terzo, oltre al pagamento della retta e di una quota a titolo di "Forfettizzazione dei Servizi nel Tempo" come da successivi articoli 6 e 10, sono tenuti a:

- a) mantenere il proprio Medico di Base;
- b) rispettare le norme contenute nella Carta dei Servizi, che costituisce un allegato al Contratto e ne diventa parte integrante;
- c) rispettare le regole di condotta contenute nel Regolamento, che costituisce un allegato al Contratto e ne diventa parte integrante;
- d) avere un rapporto collaborativo con il personale della Fondazione al fine di garantire le migliori cure e la più efficace assistenza;
- e) mantenere una condotta rispettosa delle usuali norme di comportamento di vita comunitaria, astenendosi da condotte che possano essere anche solo potenzialmente pregiudizievoli per gli altri Ospiti e per il personale della Fondazione;
- f) comunicare, senza indugio e per iscritto, eventuali variazioni dei dati personali (residenza, recapiti telefonici, riferimenti bancari, situazione pensionistica e stato di riconoscimento dell'invalidità civile dell'Ospite ecc.). In caso di Ospite sottoposto a misura di protezione, i medesimi obblighi riguardano anche i dati del legale rappresentante (residenza, recapiti telefonici, modifiche del provvedimento di nomina, revoca dell'incarico ecc.);
- g) fornire copia di tutta la documentazione afferente a richieste/istanze/autorizzazioni per beneficiare di dispositivi e ausili (quali a titolo esemplificativo assorbenti monouso, carrozzine, comode, cuscini antidecubito, cateteri).

Art. 6 Retta e modalità di pagamento

L'importo della retta a carico dell'Ospite e/o del Terzo è di € _____ giornalieri, come stabilito nel tariffario in vigore pubblicato sul sito internet della Fondazione.

La retta è dovuta dalla data di ingresso in Fondazione.

La Fondazione emetterà, entro il giorno 15 di ogni mese, regolare fattura avente ad oggetto l'ammontare delle rette giornaliere relative al mese in corso e i costi dei servizi aggiuntivi esclusi dalla retta di cui al successivo articolo 7 relativi al mese precedente.

Il pagamento delle fatture dovrà avvenire, entro e non oltre il giorno 20 del mese in corso, secondo le seguenti modalità:

- ☐ addebito diretto su c/c;
- ☐ bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 95 K 02008 22800 000103475815
- ☐ assegno intestato a: Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS
- ☐ carta di credito/POS

In caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture, sono dovuti gli interessi al tasso legale, fatto salvo il diritto della Fondazione di recedere dal Contratto secondo le modalità indicate nel successivo articolo 13, qualora il mancato pagamento riguardi almeno n. 3 fatture consecutive.

Le fatture saranno intestate all'Ospite.

Art. 7 Servizi inclusi ed esclusi dalla retta

Nella retta sono inclusi i seguenti servizi:

- ✓ assistenza medica generica;
- ✓ assistenza infermieristica quotidiana;
- ✓ assistenza diurna e notturna con personale qualificato (Medici, Infermieri, Asa/Oss);
- ✓ prestazioni di fisiokinesiterapia;
- ✓ ristorazione;
- ✓ lavanderia e stireria della c.d. biancheria piana e della biancheria intima degli Ospiti;
- ✓ pulizia e sanificazione dei locali;

- ✓ somministrazione di farmaci, acquistati dall'utente tramite ricetta del proprio MMG (Medico di Medicina Generale), indicati nel prontuario farmacologico della Fondazione, periodicamente rivisto ed adeguato alle nuove esigenze anche in riferimento ai nuovi farmaci in commercio;
- ✓ attività educativa e di animazione con momenti ludici e socializzanti con possibilità di effettuare eventuali uscite esterne;
- ✓ assistenza religiosa con la presenza giornaliera di un Cappellano e di una Suora di culto Cattolico.

Dalla retta sono esclusi e seguenti servizi:

- ✓ parrucchiere ed estetista per servizi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel successivo articolo 10;
- ✓ visite specialistiche;
- ✓ trasporto in ambulanza da e verso la Fondazione;

I costi dei servizi esclusi dalla retta sono indicati nella Carta dei Servizi e nel Tariffario allegato.

Art. 8 Assenze

In caso di assenza temporanea per qualsivoglia motivo non dipendente dalla Fondazione, la retta sarà applicata regolarmente, senza alcuna variazione, con diritto per l'Ospite alla conservazione del posto letto. Qualora, tuttavia, l'assenza superi i 30 giorni, la Fondazione, l'Ospite e/o il Terzo avranno facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dagli artt. 12 e 13.

In caso di decesso dell'Ospite, le rette giornaliere saranno conteggiate sulla base degli effettivi giorni di ricovero.

Art. 9 Variazione della retta

L'importo della retta è stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e potrà essere modificato con nuova delibera, a seguito di aumento dell'indice Istat o di maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale e dagli adeguamenti a normative nazionali e/o regionali.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riserva altresì la facoltà di aumentare la retta giornaliera qualora le condizioni cliniche ed i bisogni sanitari ed assistenziali dell'Ospite, ovvero motivi organizzativi o funzionali lo rendessero necessario.

In caso di variazione della retta, la Fondazione dovrà darne comunicazione per iscritto (anche via e-mail) l'Ospite e/o al Terzo.

L'Ospite, l'Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore, il Terzo avranno facoltà, entro i successivi 15 giorni, di recedere con le modalità indicate al successivo articolo 12. In difetto, verrà applicata la nuova retta, ritenendosi accettato l'importo variato.

Art. 10 Forfettizzazione dei servi nel tempo

Contestualmente all'ingresso in struttura e alla sottoscrizione del Contratto, l'Ospite e/o il Terzo sono tenuti a versare un importo pari ad € 1.500,00 a titolo di forfettizzazione nel tempo dei costi di alcuni servizi aggiuntivi forniti dalla Fondazione e non ricompresi nella retta giornaliera, quali:

- ✓ Servizio di lavanderia degli indumenti personali dell'Ospite (lavaggio dei capi e stiratura degli stessi);
- ✓ Servizio di applicazione microchip su tutti i capi dell'Ospite;
- ✓ Servizio di parrucchiera/barbiere (taglio e piega una volta al mese);
- ✓ Servizio di pedicure (una volta al mese).

L'importo verrà restituito dalla Fondazione, nella misura del 50%, unicamente in caso di cessazione del Contratto, per qualunque causa determinata, entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione, fermo il diritto della Fondazione in tali ipotesi di trattenere la somma a pagamento di eventuali rette impagate.

Art. 11 Cessazione del contratto

Il contratto cessa:

- per decesso dell'Ospite;
- per sopravvenuta impossibilità ad erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per revoca del provvedimento di accreditamento;
- per recesso dell'Ospite (del suo Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore) e/o del Terzo, ai sensi dell'art. 12;
- per recesso della Fondazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 12 Recesso dell'Ospite (del suo Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore) o del Terzo

Il recesso dal contratto, per qualsiasi motivo, da parte dell'Ospite (del suo Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore) e/o del Terzo, comporta la rinuncia al posto letto assegnato all'Ospite e l'obbligo di lasciare la Fondazione.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15 giorni.

Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'obbligo di pagamento delle rette giornaliere di ricovero corrispondenti al periodo di mancato preavviso.

Il recesso si perfeziona solo con l'avvenuto rilascio del posto letto assegnato all'Ospite; fino a quella data l'Ospite e il Terzo sono tenuti al pagamento delle rette di ricovero.

Art. 13 Recesso della Fondazione

La Fondazione ha facoltà di recedere nelle seguenti ipotesi:

- sopraggiunte condizioni psico-fisiche dell'Ospite, accertate da personale medico, che non permettano la prosecuzione della convivenza comunitaria e risultino incompatibili con il modello assistenziale istituito nella RSA;
- condotta dell'Ospite, del suo Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore, dei suoi familiari o del Terzo gravemente pregiudizievole alla sicurezza ed al benessere psico-fisico degli altri Ospiti, dei loro familiari e del personale;
- gravi violazioni da parte dell'Ospite, del suo Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore, dei suoi familiari, o del Terzo delle norme contenute nella Carta dei Servizi e nel Regolamento;
- gravi divergenze con l'equipe multidisciplinare in merito al percorso di presa in cura ed al contenuto del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), tale da minare il rapporto fiduciario con la Fondazione;
- mancato pagamento delle rette e dei servizi aggiuntivi secondo quanto disposto all'art. 6;
- assenza dell'Ospite protratta per oltre 30 giorni secondo quanto disposto all'art. 8;
- decesso del Terzo obbligato in solido, senza sostituzione con altro soggetto che assuma in via solidale con l'Ospite l'obbligazione di pagamento di tutti gli oneri economici derivanti dal Contratto;

La comunicazione di recesso deve essere inviata per iscritto all'Ospite, al suo Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore e al Terzo a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di 15 giorni, decorsi i quali la Fondazione darà avvio alle dimissioni in forma assistita dal Comune di residenza dell'Ospite e dall'ATS.

La retta sarà dovuta sino al giorno di effettivo rilascio del posto letto.

Art 14. Modifica del regime del ricovero (da accreditato e autorizzato a contrattualizzato)

La stipula del Contratto non costituisce titolo preferenziale per usufruire del regime contrattualizzato.

Art 15. Protezione dei dati personali

La Fondazione rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento UE n. 2016/679 e nella normativa nazionale di riferimento, ivi compreso il D. Lgs. n. 196/2003 e adempie agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, la Fondazione tratta i Suoi dati per le finalità e con le modalità meglio specificate nelle informative ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, allegate al Contratto (Allegato 4).

16. Accesso e rilascio della documentazione sanitaria

La Fondazione, nel rispetto della normativa vigente, si impegna a conservare il fascicolo socio-assistenziale (Fasas) contenente tutta la documentazione sociosanitaria relativa all'Ospite.

Il fascicolo socio-assistenziale è coperto dal segreto professionale e sottoposto alla normativa in tema di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

L'Ospite può richiedere copia del fascicolo socio-assistenziale mediante compilazione dell'apposito modulo reperibile presso la Reception.

La copia sarà disponibile entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta (salvo integrazioni, da fornirsi comunque entro il termine massimo di 30 giorni) e potrà essere ritirata personalmente dall'Ospite o da altra persona in possesso di una delega scritta.

La copia della documentazione verrà consegnata in busta chiusa e con modalità che garantiscano la riservatezza.

17. Divieto di cessione

Il contratto non può essere ceduto.

18. Modifiche del contratto

Il contratto può essere modificato solo con atto scritto, sottoscritto da tutte le Parti.

19. Disposizioni finali e di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal Contratto le Parti faranno riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia e ai principi generali dettati dal Codice civile.

Allegati:

- 1) domanda di ammissione, con i relativi allegati;
- 2) Carta dei Servizi;
- 3) Regolamento;
- 4) Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

Busto Arsizio,

Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS

Il Presidente pro tempore

.....

Ospite

.....

Terzo

.....

Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore

.....

Reparto assegnato all'ingresso.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 ss. D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Ospite, l'Amministratore di sostegno/Tutore/Curatore e il Terzo dichiarano di accettare espressamente, dopo attenta valutazione, il contenuto degli artt. 3 (Durata e assegnazione del posto letto), 6 (Retta e modalità di pagamento), 8 (Assenze), 9 (Variazioni della retta), 10 (Forfettizzazione dei servizi nel tempo), 13 (Recesso della Fondazione)

Busto Arsizio,

Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS

Il Presidente pro tempore

.....

Ospite

.....

Terzo

.....

Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore

.....